

11087/10



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

G. PACC

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 15165/2009

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 11087

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - Ud. 13/04/2010
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione - PU
Dott. ANTONIO MERONE - Rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15165-2009 proposto da:

EQUITALIA GERIT S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA
PROVINCIA DI LATINA (00410080584), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 18, presso EQUITALIA GERIT
S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato CASSONI
SANDRA, per delega in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2010

328

contro

PACE LUIGI

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1853/2008 del GIUDICE DI PACE di
LATINA, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MERONE;

udito l'Avvocato Paolo PANNELLA per delega dell'avvocato
Sandra Cassoni;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del
ricorso (A.G.O.).

FATTO

Il sig. ha proposto opposizione, dinanzi al giudice di pace, avverso un preavviso di fermo amministrativo predisposto a carico di una sua autovettura, ai sensi dell'art. 86 DPR 602/1973.

Il giudice adito, rigettando in parte l'eccezione di (totale) difetto di giurisdizione, sollevata dalla *EQUITALIA GERIT SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE*, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento impugnato, soltanto nei limiti in cui il fermo serva a garantire crediti extratributari (per i quali ~~invece~~ ^{ora} è competente il giudice tributario), annullando, entro tali limiti, il preavviso di fermo, ritenuto illegittimo "in caso di riscossione di crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada".

L' *EQUITALIA* ricorre per la cassazione della decisione del giudice di pace, meglio indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto la parte intimata.

DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 DPR 602/1973, la società ricorrente prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: "se, nel caso di impugnazione di un semplice preavviso di fermo, debba

ravvisarsi la competenza del giudice tributario o la diversa competenza del giudice ordinario". Il quesito è inammissibile per la sua genericità ed astrattezza, mancando il riferimento alla fattispecie concreta. Non viene precisato, infatti, se nella specie, secondo la parte ricorrente, si discuta o meno soltanto di debiti tributari o anche di debiti di altro tipo. Il quesito non scalfisce la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, peraltro assolutamente corretta, secondo la quale al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre materia (nella specie obbligazioni dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni al codice della strada). In altri termini, il giudice di merito ha tenuto distinte le obbligazioni tributarie da quelle extratributarie, limitando la portata del suo *decisum* soltanto a queste ultime.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. , la società ricorrente prospetta il seguente quesito di diritto "se il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo che, quale atto preordinato all'espropriazione forzata e, comunque, alla realizzazione di un credito è atto impugnabile". L'Equitalia prospetta, sostanzialmente la tesi della non impugnabilità di un atto considerato meramente



preparatorio, in relazione al quale il destinatario non avrebbe alcun interesse ad impugnare. In realtà, l'atto impugnato (il cui esame è consentito in relazione al giudizio di ammissibilità del ricorso introduttivo) contiene (oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvederà alla iscrizione del "fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico **senza ulteriore comunicazione**". Quindi, l'atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento). Di qui l'interesse ad impugnare. Peraltro, a seguire la tesi opposta, il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso. E' noto che il disposto dell'art. 86, comma 2, del DPR 602/1973, in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (art. 50 DPR 602/1973), è stato superato dalla prassi di invitare ulteriormente l'obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla scadenza dell'ulteriore termine si procede all'iscrizione del fermo (si tratta di

prassi notorie che traggono origine da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione, altrettante notorie, fornite con nota 57413 del 9 aprile 2003 e ribadite con risoluzione del 9 gennaio 2006, n. 2). Quanto alla specifica e diretta impugnabilità del preavviso del fermo, non ignora il Collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. Sez. II, 20301/2008, 8890/2009) hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse, ma tale indirizzo deve ritenersi superato dall'intervento di queste SS. UU. secondo il quale "Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria



operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass. 10672/2009). Analoghe considerazioni valgono, *mutatis mutandis*, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie.

Ne deriva che la tesi della non impugnabilità del preavviso, prospettata con il secondo motivo, non può trovare accoglimento.

Infine, con il terzo motivo vengono denunciati vizi di motivazione (omissione, insufficienza e contraddittorietà) e viene prospettato alla Corte il seguente quesito di diritto: " se [il preavviso] è l'unico provvedimento contro il quale il debitore può opporsi, oppure se il destinatario del preavviso di fermo debba invece attendere che il fermo venga effettivamente iscritto". A parte i profili di inammissibilità del motivo con il quale viene contraddittoriamente prospettata la omissione (carenza) della motivazione e, contemporaneamente, la sua contraddittorietà (sovrabbondanza); a parte che a fronte di una censura formulata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non viene indicato il fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma viene invece prospettato un quesito di diritto (altro profilo di inammissibilità), il motivo è infondato. Infatti, come già è stato detto, il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto alla controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare.



Conseguentemente, il ricorso va rigettato, senza la liquidazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività processuale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 13 aprile 2010


Il Consigliere estensore

(dr. Antonio Merone)



Il Presidente

(dr. Vincenzo Carbone)



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi **7 MAG. 2010**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

